

LEXAMBIENTE

RIVISTA TRIMESTRALE

DI DIRITTO PENALE DELL'AMBIENTE

ISSN 2612-2103



NUMERO 4\2020

- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti e diritto vivente: ancora attuale e ragionevole la collocazione tra i reati di cui all'art. 51, comma 3 bis c.p.p.? di R. LOSENGO
- La questione dei condoni edilizi nelle aree naturali protette di A. RALLO
- I reati associativi finalizzati alla commissione di delitti ambientali e le aggravanti applicabili alla associazione di G. MONFERINI
- Brevi note a margine di Cass. Sez. III, n. 9736/2020 di A. L. VERGINE
- Killing me softly. Quale è il bene giuridico tutelato nel reato di maltrattamento di animali? di C. RUGA RIVA
- La procedura estintiva delle contravvenzioni ambientali al vaglio della Corte costituzionale: limiti e ragionevolezza della deroga del principio della retroattività della lex mitior di D. FRANZIN



I REATI ASSOCIATIVI FINALIZZATI ALLA COMMISSIONE DI DELITTI AMBIENTALI E LE AGGRAVANTI APPLICABILI ALLA ASSOCIAZIONE

CRIMINAL ASSOCIATIONS AIMED AT COMMITTING ENVIRONMENTAL CRIMES AND AGGRAVATING CIRCUMSTANCES APPLICABLE TO THE ASSOCIATION

di Giulio MONFERINI

Abstract. L'approfondimento riguarda il sistema delle circostanze aggravanti del reato associativo orientato a commettere delitti ambientali. Una associazione criminale è aggravata se ha come scopo di commettere delitti ambientali. Vengono analizzate le possibili configurazioni delle associazioni criminali ambientali, sia ordinarie che mafiose e in quali casi sia possibile contestare l'aggravante, anche se i delitti che sono lo scopo dell'associazione non sono ancora stati commessi. La seconda parte dello studio riguarda l'ulteriore aggravante cosiddetta ambientale e la sua compatibilità con il reato associativo, quando in particolare l'associazione criminale nella sua azione viola le norme di tutela ambientale di varia natura sia penali sia amministrative. Ci si è poi chiesto se sia possibile contestare a una associazione dedicata a reati ambientali anche la cosiddetta aggravante ambientale.

Abstract. This report concerns environmental criminal organizations and the system of aggravating circumstances of the associative crime, committed to the commission of crimes against the environment. A criminal association is aggravated if it has the purpose of committing environmental crimes. Ordinary and mafia-type criminal organizations are analyzed in the different possible configurations for the commission of crimes against the environment. It is explored in which cases it is possible to contest the aggravating circumstance even if the crimes that are the purpose of the association have not yet been committed. The second part of the study concerns the further aggravating circumstance, properly defined environmental aggravating, and its compatibility with the criminal organization, when the association in its action violates the environmental protection rules of various kinds, both criminal and administrative. Then it was asked whether it is possible to charge the so-called environmental aggravating circumstance also to a criminal association dedicated to environmental crimes

Parole chiave: Associazione per delinquere, associazione di tipo mafioso, Aggravante ambientale, aggravante teleologica, delitti ambientali, acquisizione di attività economiche ambientali, impresa inquinante.

Key words: Criminal organization, mafia-type criminal organization, environmental aggravating circumstance, teleological aggravating circumstance, environmental crimes, acquisition of environmental economic activities, polluting enterprise.



SOMMARIO: 1. La associazione per delinquere finalizzata alla commissione di delitti ambientali: le diverse possibili configurazioni. – 2. Una prima configurazione: associazione a delinquere finalizzata a commettere delitti di inquinamento o disastro. L'impresa inquinante. – 3. Una seconda configurazione: associazione a delinquere finalizzata a commettere attività di traffico illecito di ingenti quantità di rifiuti. – 4. Una terza configurazione: associazione a delinquere finalizzata a commettere una gestione abusiva organizzata di ingenti quantità di rifiuti causativa di inquinamento o disastro. - 5. Una quarta configurazione: l'associazione mafiosa dedita a delitti ambientali o alla acquisizione di attività, contratti o autorizzazioni ambientali – 6. Un quinta configurazione: associazione per delinquere, anche di tipo mafioso, finalizzata in via esclusiva o parziale a commettere delitti ambientali, a cui partecipino pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale. – 7. La applicabilità ai reati associativi della ulteriore aggravante dell'art. 452 nonies prima parte del codice penale. L'aggravante teleologica. – 8. La applicabilità ai reati associativi della ulteriore aggravante dell'art. 452 nonies seconda parte del codice penale. L'aggravante ambientale.

1. La associazione per delinquere finalizzata alla commissione di delitti ambientali: le diverse possibili configurazioni.

Il quadro normativo e interpretativo può dirsi ormai consolidato, almeno dal 2014, nel ritenere possibile il concorso materiale di reati tra il delitto di associazione per delinquere semplice o mafiosa e il delitto di “attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti”, che per semplificazione verrà denominato nella presente trattazione, mutuando l'uso linguistico degli operatori del settore, come “traffico illecito di rifiuti” (art. 452 quaterdecies codice penale dal 2018, prima art. 260 del Testo Unico ambientale 152/2006¹).

Al proposito si era pronunciata in senso affermativo la terza sezione della Suprema Corte nel 2014 (sentenza Napolitano) affermando che tra i due delitti non era prospettabile un rapporto di specialità². L'anno successivo, con l'entrata in vigore della riforma sugli “ecodelitti”, il legislatore

1 A. GALANTI *Il traffico illecito di rifiuti: il punto sulla giurisprudenza di legittimità*, in *Diritto penale contemporaneo*, 12/2018, p. 31 e ss. in <https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org>. Si veda in particolare p. 41 e ss sui rapporti con altre figure di reato. Sull'argomento si veda anche : P. Fimiani in “*Gli illeciti in materia di inquinamento*”, ed. *Il Sole 24 Ore*, pag. 292 ; A. PIEROBON, *Nuovo manuale di diritto e gestione dell'ambiente*, Maggioli Editore, 2012, p. 1600 e ss; A. PIEROBON, *Un'occasione per meglio focalizzare il reato di traffico illecito di rifiuti (e di associazione a delinquere)* (nota a Cass. Pen. n. 18669 del 2015), in www.osservatorioagromafie.it, 2015; L. Murgia, *L'attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti: principali problemi interpretativi e di coordinamento. Reato associativo o monosoggettivo?*, in www.dirittoambiente.com, 2008. G. DE SANTIS, *Il delitto di “attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti”* (art. 260 D.Lgs. 152/2006), in www.carabinieri.it/editoria/rassegna-dell-arma/la-rassegna/anno-2008/n-3---luglio-settembre/

2 Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5773 del 17/01/2014 Pres. Teresi Est. Ramacci, imp. Napolitano. Il medesimo principio è stato ribadito anche nel 2017, Cass. Sez.3 20/11/2017, Sentenza n.52633, imp. Cipolla “*E' configurabile il concorso tra*



si era prefigurato la concreta eventualità che reati associativi avessero ad oggetto proprio delitti ambientali, introducendo con l'art 452 octies del codice penale una aggravante ai delitti associativi di cui agli art. 416 e 416 bis del codice penale, in relazione alla tipologia di delitti oggetto del programma criminoso³. Occorre notare che nel 2015 anno di entrata in vigore della legge 68/2015 con cui quell'aggravante viene codificata, il delitto di attività organizzate per il traffico di rifiuti non era compreso nel titolo VI bis del codice penale, ma continuava ad essere disciplinato all'art. 260 del testo unico ambientale, D.Lgs 152/2006. Nel 2018 la riconduzione di molteplici fattispecie incriminatrici distribuite in svariate normative speciali alla sistematica del codice⁴ ha avuto come effetto non solo che il delitto di traffico di rifiuti rientrasse nel titolo VI bis del libro secondo del codice penale, ma che fosse applicabile l'aggravante al delitto associativo ove fra i delitti fine comparisse proprio l'art. 452 quaterdecies. In questo modo anche per via normativa si può dire ratificato dal 2018 il riconoscimento della diversa oggettività giuridica tra le due fattispecie, secondo quanto può desumersi in via letterale dall'art. 452 octies del codice penale:

“ Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.

Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.”

i reati di associazione per delinquere (art. 416 cod. pen.) e di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 d.Lgs. n. 152 del 2006), in quanto tra le rispettive fattispecie non sussiste un rapporto di specialità, trattandosi di reati che presentano oggettività giuridiche ed elementi costitutivi diversi, caratterizzandosi il primo per una organizzazione anche minima di uomini e mezzi funzionale alla realizzazione di una serie indeterminata di delitti in modo da turbare l'ordine pubblico, e il secondo per l'allestimento di mezzi e attività continuative e per il compimento di più operazioni finalizzate alla gestione abusiva di rifiuti così da esporre a pericolo la pubblica incolumità e la tutela dell'ambiente”. Questa compatibilità richiede però una rigorosa motivazione sulla esistenza della associazione secondo Cass. Pen. n. 18669 del 2015, che ha ribadito in motivazione per una vicenda di contestazione di 416 e traffico di rifiuti, il principio generale - costantemente affermato in giurisprudenza - secondo cui ai fini della configurabilità del delitto di associazione per delinquere, è necessaria la predisposizione di un'organizzazione strutturale, sia pure minima, di uomini e mezzi, funzionale alla realizzazione di una serie indeterminata di delitti, nella consapevolezza, da parte dei singoli associati, di far parte di un sodalizio durevole e di essere disponibili ad operare per l'attuazione del programma criminoso comune (cfr. tra le varie, Sez. 6, Sentenza n. 3886 del 07/11/2011; Sez. I, Sentenza n. 34043 del 22/09/2006). Con la necessità di motivazione al riguardo da parte del giudice individuando, promotori, capi e partecipi nonché i rispettivi ruoli all'interno del sodalizio con la consapevolezza di farne parte.

³ Articolo inserito dall'art. 1, comma 1, L. 22 maggio 2015, n. 68, che ha inserito l'intero Titolo VI-bis, a decorrere dal 29 maggio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 1 della medesima L. 68/2015.

⁴ L'art 452 quaterdecies codice penale è stato introdotto dall'art 3 d.Lgs 21/2018 di attuazione della delega di riserva di codice in materia penale.



Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

L'associazione a delinquere semplice o mafiosa dunque è aggravata se ha come scopo esclusivo o concorrente quello di commettere uno degli "ecodelitti" codificati nel Titolo VI –bis "Dei delitti contro l'ambiente"⁵.

Invero con riferimento alla configurabilità dell'associazione per delinquere in relazione alla attività di traffico organizzato di rifiuti non può parlarsi di una vera e propria innovazione normativa, ma solo di una ratifica del principio già enunciato dal giudice di legittimità, a cui il legislatore ha solo ricollegato un effetto di aggravamento sanzionatorio. Quindi del tutto infondato sarebbe un argomento volto a trarre spunto dalla novità normativa e sistematica per sostenere che prima del 2018 non fosse possibile ipotizzare una associazione di tal fatta.

I delitti contro l'ambiente codificati a cui attualmente si riferisce l'aggravante, da intendersi come finalità esclusiva o concorrente della associazione, sono essenzialmente cinque e solo per essi il legislatore ha ritenuto meritevole di aumento di pena il reato associativo; si tratta cioè di quei delitti contemplati nel titolo VI bis necessariamente dolosi:

- L'inquinamento ambientale (452 bis cod. pen.) nella sua forma dolosa, anche nella sua ipotesi causativa di eventi lesivi non voluti (452 ter) .
- Il disastro ambientale nella sua forma dolosa (452 quater cod. pen.)
- Il traffico di materiale radioattivo, reato esclusivamente doloso (452 sexies cod. pen.)
- Le attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, reato necessariamente doloso (art. 452 quaterdecies codice penale). Come si è detto questa ipotesi di reato inizialmente, nel 2015, non era nel novero dei delitti fine che rendevano applicabile l'aggravante. Poi con il D. Lgs. 01/03/2018, n. 21 concernente "Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell'articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103", con decorrenza dal 06/04/2018 il delitto di traffico è stato collocato nel codice penale, appunto nel titolo VI bis.⁶

⁵ Al reato associativo così aggravato viene fatto dipendere anche un maggior rigore sanzionatorio a carico dell'ente ai sensi dell'art. 25 undecies comma 1 lett.d) del D.Lgs. n. 231/2001, prevedendo una pena pecuniaria da 300 a 1.000 quote.

⁶ L. RAMACCI, *Il "nuovo" art. 260 del D.Lgs. n.152/2006, vecchie e nuove questioni*, in *Ambiente & sviluppo* 3/2016, p. 167 e ss, con particolare riferimento alla inapplicabilità dell'aggravante in relazione al traffico di rifiuti ante 2018 si veda p.169.



- Marginale e del tutto strumentale alla commissione di questi delitti è poi il reato di impedimento del controllo degli organi di vigilanza (452 septies cod. pen.). Esso potrà rientrare sicuramente in un generico e ampio programma criminoso di una associazione dedita a commettere delitti ambientali, ma non certo esserne l'esclusivo obiettivo.

Dal programma indeterminato di azione, requisito della fattispecie incriminatrice di associazione a delinquere, fuoriescono necessariamente i delitti colposi e le contravvenzioni. Ciò spiega la ragione del perché nel codice penale siano riportate solo le condotte delittuose rispetto alle quali è posta una precisa relazione con l'aggravante dell'art. 452 octies codice penale.⁷

Una prima osservazione: per i primi due commi si tratta di una aggravante oggettiva ad effetto comune, che si applica quindi a tutti i membri della associazione, perché inerisce alla associazione in quanto tale e non al particolare contributo soggettivo di taluno, essendo proprio l'oggetto programmatico esclusivo o parziale della associazione che il legislatore ha ritenuto meritevole di più severa sanzione. Quindi l'aumento di pena di un terzo si applicherà a ciascun sodale in relazione al ruolo da costui ricoperto e alla relativa pena edittale corrispondente (capi promotori e direttori 416 primo comma codice penale, semplici associati 416 terzo comma).

Una seconda osservazione: l'aggravante dell'ultimo comma è ad effetto speciale (aumento fino alla metà), il cui computo peraltro si calcola, sembra di capire dalla formulazione della norma, non già sulla pena base degli artt. 416 o 416 bis c.p., ma sulla ipotesi già aggravata dei primi due commi. Così ad esempio la pena edittale utile ai fini dei termini di custodia cautelare dell'art 416 c.p. (art. 278 c.p.p.) lievita per i capi e promotori da sette anni di pena edittale massima a quella ad effetto speciale di 14 anni di reclusione. Analogamente i termini di prescrizione, già raddoppiati per i delitti del libro II titolo VI bis c.p., ai sensi dell'art. 157 comma 3 codice penale si computano, ai fini del raddoppio, sulla pena edittale dell'aggravante a effetto speciale (157 comma 2 c.p.).

Una terza osservazione: non tutti i delitti ambientali che possono venire commessi in forma associata nell'ambito di un programma aperto di azione criminosa sono richiamati dall'art 452 octies ai fini della applicazione dell'aggravante.

Solo dal 2018, come detto, ha trovato collocazione nell'impianto codicistico il traffico organizzato di rifiuti: un delitto abituale di condotta che ha una autonomia sua propria rispetto ai delitti ambientali di evento, ma che può costituire una delle modalità abusive più frequenti atte a cagionare

⁷ Sull'argomento per una ricognizione sistematica delle aggravanti ambientali si veda Corte di Cassazione, Ufficio del Massimario Settore penale, Rel. n. III/04/2015 Roma, 29 maggio 2015 "Novità legislative: Legge n. 68 del 22 maggio 2015, recante "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente", in particolare il paragrafo n. 7 "Le aggravanti" p. 25 e ss.



un inquinamento o un disastro ed in questo senso si spiega la sua collocazione sistematica nel codice penale, accanto ai delitti ambientali di evento.

Invece poco si spiega il perché non sia stata riversata nel titolo VI bis l'ipotesi delittuosa di combustione illecita di rifiuti, di cui all'art. 256-bis del Testo Unico 152/2006, reato punibile con una pena edittale fino a cinque anni di reclusione e che nella prassi anche recente si è visto essere una forma molto insidiosa di smaltimento illecito di rifiuti, posto in essere dalle ecomafie e da organizzazioni criminali molto sofisticate, soprattutto quando diventa un modo semplice per distruggere il corpo del reato e le relative prove sulla raccolta e stoccaggio illecito di rifiuti all'interno di capannoni non autorizzati.

Analogamente avrebbe avuto miglior collocazione sistematica, in relazione alla casistica dei delitti compiuti in forma associata, l'ipotesi delittuosa del falso in certificato di analisi o di uso dell'atto falso in corso di trasporto di rifiuti (art. 258 d.Lgs 152 c. 4 seconda parte⁸), o quanto meno l'aggravante in commento ne avrebbe potuto fare esplicito rinvio.

Dalla lettura dell'art. 452 octies si possono costruire diverse configurazioni possibili di gruppi associati dediti al crimine ambientale, aventi diversa struttura e diverso programma di azione. Si può desumere che una associazione semplice o mafiosa, che abbia come scopo quello di commettere delitti contro l'ambiente, ponendo in essere non solo un pericolo per la pubblica incolumità (delitto ambientale) ma anche mettendo in pericolo l'ordine pubblico (delitto associativo), possa strutturarsi in molteplici modalità di azione, a contenuto variabile e non sempre identiche a se stesse.

a Una struttura criminale associata dedita, in via esclusiva o concorrente, ad attività inquinanti a danno delle diverse matrici ambientali, mediante la commissione, quali reati fine, di delitti di inquinamento o di disastro ambientale. In questo caso le condotte strumentali alla causazione dell'evento sono connotate da profili di illiceità speciale, riconducibili all'avverbio "abusivamente", ma esse di per sé possono non costituire autonomi delitti (potrebbe non essere contestabile ad esempio l'attività organizzata di traffico di rifiuti) ma integrare reati contravvenzionali o illeciti amministrativi, quali:

- la reiterata diretta immissione di scarichi abusivi in corpo idrico;

⁸ Art 258 comma 4 D.lgs 152/2006 : *"Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemila trecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto"*.



- le reiterate emissioni di fumi in atmosfera da impianto non autorizzato o operante in violazione delle prescrizioni;

- altra forma, non necessariamente continuativa ma gravissima, di inquinamento per immissione diretta di sostanze nell'ambiente.

Tutte modalità che connotano per lo più una forma di impresa commerciale produttiva di beni o servizi con modalità inquinante.

Queste azioni prese in sé isolatamente rimangono illeciti contravvenzionali o, a volte, illeciti puniti con la sola sanzione amministrativa (ad esempio uno scarico fuori dei limiti tabellari in violazione della autorizzazione unica ambientale) ed assurgono a modalità abusive della condotta ove l'evento di danno ambientale si verifica. In assenza della verifica dell'evento dei delitti fine o quanto meno del tentativo idoneo, potrebbero comunque esserci le condizioni per contestare alla associazione sia l'aggravante dell'art. 452 octies sia anche la diversa e ulteriore aggravante dell'art. 452 nonies del codice penale (su cui oltre), ove si possa ritenere che tali azioni siano manifestazioni esteriori di una associazione già concretamente pericolosa, siano cioè espressioni, compatibili con un diritto penale del fatto costituzionalmente orientato, di un sodalizio già penalmente rilevante, in quanto postosi all'azione per attuare il proprio programma delinquenziale mediante violazioni di norme ambientali.

b Una struttura criminale associata dedita, in via esclusiva o concorrente, ad una o più gestioni abusive organizzate di ingenti quantità di rifiuti o alla gestione non autorizzata di rifiuti radioattivi, senza che si verificano eventi di inquinamento.

c Una struttura criminale associata dedita, in via esclusiva o concorrente, alla gestione abusiva organizzata di ingenti quantità di rifiuti, anche radioattivi, a causa della quale si verificano eventi di inquinamento o disastro ambientale. Ed in questo caso, come si dirà oltre, non è contestabile alla associazione l'ulteriore aggravante teleologica a effetto speciale dell'art. 452 nonies del codice penale, in quanto la connessione teleologica è già contenuta nella natura stessa del reato associativo, ma sarà contestabile ad uno dei delitti ambientali rientranti nel programma associativo posto in essere al fine di commettere un altro delitto ambientale del medesimo programma.

d Una struttura criminale associata di tipo mafioso dedita alle attività illecite di cui ai casi elencati sub a), b) c).

e Una struttura criminale fra quelle elencate sub a) b) c) d) a cui partecipano pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio in materia ambientale.



Prima di analizzare in dettaglio le fattispecie è opportuna una precisazione, invero più teorica che pratica. Tutte le possibili configurazioni di reati associativi finalizzati alla commissione di reati ambientali o, quanto alla associazione mafiosa, finalizzati alla acquisizione di attività economiche nel settore ambientale, sono punibili nella forma aggravata anche se i reati fine non sono stati commessi o le attività economiche, i contratti o i titoli abilitativi non sono stati acquisiti, e ciò per il solo fatto di avere costituito promosso diretto o partecipato ad una associazione criminale di tal fatta. La doverosa precisazione teorica poi si deve confrontare con la realtà delle vicende processuali e quindi nel concreto la prassi conosce per lo più reati associativi connessi a delitti fine già consumati o relativi ad attività economiche, titoli o contratti ambientali già acquisiti. Ma rimanendo ai principi e alla cornice dentro cui delineare le fattispecie, ove l'associazione criminale semplice o mafiosa si sia data un simile programma, ai fini della punibilità e della sussistenza dell'aggravante, è necessario che di esso ne sia data una concretizzazione e una attuazione sintomatica con la messa in pericolo del bene tutelato (l'ordine pubblico). Quindi qualora i delitti fine non siano ancora consumati o tentati o le attività economiche non ancora acquisite o i contratti non ancora conclusi, deve essere provato in concreto che il programma criminoso indeterminato sia già in fase di attuazione e sia già idoneo a mettere in pericolo il bene protetto, ad esempio con distribuzione di ruoli, con predisposizione di attività gestionali abusive, con definizione di accordi commerciali illeciti, con la natura mafiosa del metodo concertato per assumere le iniziative acquisitive di attività ambientali, con la definizione dei contenuti contrattuali ecc.⁹

Vediamo le cinque distinte ipotesi di associazioni criminali aggravate in dettaglio.

2. Una prima configurazione: associazione a delinquere finalizzata a commettere delitti di inquinamento o disastro. L'impresa inquinante.

La risorsa idrica, il terreno, l'aria-ambiente che si respira, possono essere distintamente attinte e degradate da eventi di inquinamento e disastro. Di primo acchito appare arduo pensare che un sodalizio si costituisca per commettere in via esclusiva reati di danno, che non sembra ragionevole immaginare siano l'obiettivo finale e principale dell'accordo dei sodali. Più facile pensare a una

⁹ In dottrina per un approfondimento delle nuove tipologie di aggravanti ambientali si veda L. RAMACCI, *Il diritto penale dell'ambiente*, La Tribuna, 2015, paragrafo 11.7; P. FIMIANI, *La tutela penale dell'ambiente*, Giuffrè Milano, 2015, si veda cap.2.10, le circostanze aggravanti dei reati associativi p. 118 e cap. 2. 11, l'aggravante ambientale p. 120; C. RUGA RIVA, *I nuovi ecoreati: commento alla legge 22 maggio 2015 n. 68*, Giappicchelli, Torino, 2015, in particolare cap 2.1, l'aggravante ambientale riferita alla fattispecie associative e cap 2.2 l'aggravante ambientale; F. DE MATTEIS, "Reati ambientali", in *Altalex Professionale* n. 32, 2015, cap. II, *le circostanze dei nuovi reati ambientali*, p. 71 e ss ; C. BOVINO, R. CODEBÒ, A. SCARCELLA, "Ecoreati. I nuovi delitti contro l'ambiente", *ebook*, Wolters Kluwer Italia 2015 p. 47-56



associazione che abbia un programma più vasto di delitti, fra cui quelli di evento ambientale siano concorrenti e non già esclusivi. Tuttavia non è da escludere che i soli delitti fine del programma siano proprio i delitti di inquinamento e che le altre condotte illecite programmate siano ad essi funzionali, ma non integranti di per sé autonomi delitti.

Infatti si possono facilmente trovare esemplificazioni che chiariscono come l'evento delittuoso sia in realtà un risultato secondario di attività imprenditoriali svolte con notevole disinvoltura, ossia l'evento costituisca un rischio consapevolmente accettato quale conseguenza di azioni o omissioni di per sé fonte di illecito guadagno o risparmio. E in tale prospettiva l'evento delittuoso a formazione progressiva, che si aggrava con il perdurare e il ripetersi delle condotte abusive (inquinamento che si diffonde e diventa poi disastro) può diventare la finalità principale, se non esclusiva, di talune forme di criminalità organizzata, infiltrata in alcuni settori imprenditoriali che preferiscono scorciatoie e elusioni ad obblighi normativi per produrre profitti, riducendo i costi e praticando concorrenza sleale con le altre imprese del medesimo settore. In questo senso e con ovviamente il significato delimitato e questi scenari si può parlare di impresa inquinante.

Poiché come si è detto i delitti di evento inquinante fanno riferimento a una modalità di condotta ad illiceità speciale, richiamata attraverso l'uso dell'avverbio "abusivamente", occorre comprendere se le azioni abusive causative dell'evento di inquinamento o di disastro siano esse stesse, autonomamente considerate, riconducibili alla associazione criminosa, in quanto autonomi delitti dolosi. L'avverbio abusivamente è un rinvio aperto a plurime discipline regolatorie della condotta potenzialmente causativa dell'evento, che spetta all'interprete puntualmente individuare e contestare, essendo elemento essenziale della fattispecie incriminatrice ed oggetto di dolo.

Fra queste discipline regolatorie si possono rinvenire fattispecie sanzionatorie, spesso di natura penale contravvenzionale, talora anche solo amministrativa. Non sono infatti state trasfuse nel codice penale quelle che erano e sono rimaste le contravvenzioni del testo unico ambientale in tema di scarichi idrici, in tema di mancanza di autorizzazione o violazione delle prescrizioni dell'autorizzazione nelle fasi di gestione di rifiuti, in tema di procedura di bonifica di siti inquinati e in tema di emissioni in atmosfera.

Quindi possono darsi configurazioni di associazioni a delinquere finalizzate a commettere delitti di inquinamento e disastro dove in realtà la condotta principale, che motiva interessi economici illeciti, è sanzionabile autonomamente solo con una contravvenzione; come nel caso di scarichi abusivi o scarichi fuori tabella continuativi nel tempo e per carichi inquinanti complessivi notevolissimi, causativi di eventi negativi sui corpi idrici ricettori; oppure come nel caso di emissioni in atmosfera reiterate e diffuse causative di un forte degrado della qualità dell'aria.



Queste situazioni alludono di frequente ad attività imprenditoriali, più facilmente infiltrate e acquisite dalla criminalità organizzata, con impianti obsoleti, privi di adeguata manutenzione o mai rinnovati o mai conformati allo sviluppo tecnologico per assenza di investimenti, o volontariamente resi inoperanti per gli eccessivi costi, oppure a flussi in sovraccarico degli impianti rispetto al loro dimensionamento ordinario. In ogni caso a monte dell'evento di inquinamento o disastro è facilmente individuabile la ragione economica dell'agire illecito abusivo e la finalità di lucro illecito anche solo sotto forma di risparmio, che spiega il movente dell'azione. I soggetti a cui potrà muoversi il rimprovero saranno riconducibili a seconda dei casi al gestore di fatto, che opera con prestanome, agli amministratori che si sono assunti volontariamente certe scelte, ai soci di fatto o di diritto che hanno vincolato l'agire degli organi amministrativi.

Si noti però che quel movente di lucro non entra nella fattispecie incriminatrice né in quella associativa, né in quella ambientale di evento. Non stiamo parlando di reati a dolo specifico di profitto. Tuttavia il movente diventa certamente un indizio di notevole rilevanza, se adeguatamente provato, della sussistenza del dolo della condotta del reato fine e dell' "affectio societatis", ossia della prova della condivisione dei fini del sodalizio (dolo specifico del delitto associativo). Detto in altri termini l'episodio di sversamento fuori dei limiti o anche non autorizzato può sempre essere spiegato e giustificato come grave negligenza, ingiustificabile imperizia tecnica e siamo tuttavia nell'ambito della colpa. Si può qualificare invece come indice sintomatico del dolo del reato fine e della associazione per delinquere, ossia della piena consapevolezza del disvalore della condotta e dei suoi possibili effetti rispetto a un'azione a più ampio respiro, quell'agire reiterato, spesso compiuto in clandestinità, in via continuativa e per ingenti quantità, funzionale a trarre vantaggi economici consistenti.

La prassi giudiziaria in questi scenari spesso si ferma alla condotta strumentale, al reato contravvenzionale, e raramente il fenomeno viene visto e valutato in una sintesi relazionale estesa nel tempo e nello spazio e corredata di nessi causali. La ragione processuale è abbastanza ovvia: i reati spia del fenomeno criminale ambientale, tanto più se associato, non consentono una incisiva azione investigativa per gli aspetti decisivi della acquisizione della prova, ovvero sia del dolo e della "affectio societatis".

In pratica per questi fenomeni criminali tante volte si giunge a dimostrare eventi dannosi e a profilarne le cause, ma sempre con un certo ritardo, dovuto alla complessità degli accertamenti tecnici. Quando questi accertamenti portano a dimostrare l'evento e il reato contravvenzionale si riquifica in delitto di inquinamento o disastro si apre una nuova fase delle indagini preliminari, dedicata alla ricostruzione puntuale delle diverse responsabilità personali. Proprio in questo frangente (ad evento accertato) diventa tuttavia molto arduo ricostruire, nelle realtà aziendali complesse, i diversi livelli di coinvolgimento delle responsabilità personali e l'esistenza di una stabile struttura organizzata, non essendo stato possibile in corso di commissione del reato (durante



la causazione dell'evento) avvalersi di intercettazioni telefoniche, strumento di indagini non adottabile per i reati contravvenzionali in relazione ai quali era stata iniziata l'indagine.

Si pensi allo scarico abusivo in un fiume per cui, solo dopo aver effettuato campionamenti in contraddittorio, con reiterate campagne a monte e a valle dell'immissione e solo dopo aver accompagnato tale accertamento da studi e consulenze sulla qualità dei micro e macro sistemi viventi interessati, si potrà raggiungere un sufficiente quadro conoscitivo indiziario dell'evento, ma con la residua difficoltà di associare tale evento a condotte dolose e modulare i distinti profili soggettivi per attribuire con precisione il fatto a qualcuno.

Maggiori possibilità di investigazione e di comprensione delle responsabilità personali si offrono se l'evento è ancora in corso di progressiva formazione, anche se, in questo frangente, diventa urgente l'intervento con sequestri probatori o preventivi per interrompere l'azione criminosa e impedire l'aggravamento delle conseguenze, così che i tempi per comprendere il fenomeno si restringono.

Lo scenario investigativo cambia se le connessioni di fatti, i soggetti coinvolti e le modalità dell'azione consentono alla polizia giudiziaria che trasmette la notizia di reato e al pubblico ministero che la riceve, di fondare sin da subito un quadro indiziario sull'esistenza di una associazione rispetto a eventi di inquinamento per i quali, nella fase delle indagini potrebbe bastare un quadro indiziario sufficiente e non anche grave¹⁰ (ad esempio preliminari analisi e studi conoscitivi sulla matrice ambientale svolti dagli organi ambientali di controllo).

Diverso ovviamente l'epilogo se il sodalizio sia stato investigato e individuato in forza di altri reati spia, concorrenti con i delitti ambientali, a partire dai quali l'indagine sia partita con una notizia di reato afferente ad esempio:

- delitti contro la pubblica amministrazione, ove sia stata configurata una condotta contraria ai doveri di ufficio da parte di un pubblico ufficiale, in sede di controllo e di vigilanza e di cui il sodalizio beneficia dietro corresponsione di utilità (e qui potrebbe scattare l'ulteriore aggravante dell'ultimo comma dell'art. 452 octies c.p. ove il pubblico ufficiale sia organicamente inserito nella associazione).
- o reati associativi di stampo mafioso in relazione ai quali erano già in essere intercettazioni telefoniche o ambientali su alcuni degli affiliati, per ricostruirne ruolo e contributo causale alla vita e agli obiettivi della associazione.

¹⁰ I sufficienti indizi di reato e non i gravi indizi di reato sono il presupposto per richiedere una intercettazione nei reati di criminalità organizzata ai sensi dell'art. 13 Dl 152/91.



- Oppure e forse in modo più frequente, reati spia di natura economica e finanziaria, quali false fatturazioni o frodi comunitarie, come potrebbe essere il caso di una verifica fiscale che individui numerose fatture per operazioni inesistenti, aventi ad oggetto lavori e opere di rifacimento o ammodernamento di impianti di emissione o di scarico, o prestazioni di servizi di trasporto o di bonifica ecc.

In queste vicende più complesse diventa allora maggiormente agevole la configurazione del reato associativo o l'attivazione delle indagini, a partire da tipologie delittuose non ambientali, nel corso delle quali possono essere assunti strumenti investigativi che consentono di meglio comprendere il programma criminoso della associazione.

3. Una seconda configurazione: associazione a delinquere finalizzata a commettere attività di traffico illecito di ingenti quantità di rifiuti.

Nel considerare la casistica dei delitti fine di una ipotetica associazione a delinquere finalizzata alla commissione di delitti ambientali, si può osservare che la realtà operativa offre maggiori possibilità di successo investigativo nel campo dei delitti ambientali inerenti la gestione dei rifiuti, salvo, come si è accennato nel paragrafo precedente, sia stato possibile costruire sufficienti indizi di un reato associativo a partire dalle condotte illecite sintomatiche della associazione stessa, oppure quando l'indagine abbia preso le mosse da fatti diversi rispetto al reato ambientale e lo abbia accertato incidentalmente in corso d'opera nella ricostruzione completa del disegno criminoso in essere (ad es. notizia di reato per corruzione in cui si indaga per comprendere quale sia in concreto l'atto contrario, notizia di reato per frodi tributarie in cui si indaga per comprendere quale sia in concreto l'operazione inesistente, indagine complessa su una pluralità di associati per 416 bis codice penale che consenta di specificare il ruolo di ciascuno proprio in relazione al contesto di attività di impresa).

Ma se vogliamo ipotizzare che il reato associativo ambientale sia accertato a partire da fatti e notizie di reato ambientali il campo del probabile si restringe a quei delitti di traffico organizzato di rifiuti o (caso assai più raro) di gestione di rifiuti radioattivi, i quali soli, già di per sé, offrono la possibilità di adottare strumenti investigativi più incisivi, sia per la ricostruzione del fatto sia per la individuazione delle linee decisionali, dei coinvolgimenti soggettivi e delle condotte dolose abusive ed elusive in un contesto strutturato e organizzato (il delitto in questione ha una pena edittale nel massimo di sei anni di reclusione e quindi possono essere formulate richieste di intercettazione per gravi indizi di reato ai sensi dell' art 266 c.p.p.).



Rimane il tema in questo scenario, più che in altri, di stabilire i criteri di distinzione tra reato associativo e delitto di attività organizzata di rifiuti perché sia configurabile il concorso materiale di reati, per evitare indebite sovrapposizioni di quelle componenti affini, ma in realtà oggettivamente differenti, tra le due tipologie di reato, essendo la componente organizzativa elemento caratterizzante di entrambe le fattispecie.

4. Una terza configurazione: associazione a delinquere finalizzata a commettere una gestione abusiva organizzata di ingenti quantità di rifiuti causativa di inquinamento o disastro.

Come già accennato, fra le condotte abusive che possono cagionare un evento o un disastro, rientra certamente la gestione illecita di rifiuti, tanto più nella forma delittuosa quale quella organizzata su ingenti quantità o avente ad oggetto rifiuti particolarmente pericolosi quali quelli radioattivi. Si tratterà “solo” di fornire la prova del nesso causale.

Dal punto di vista della associazione per delinquere si potrà ricomprendere nel novero dei delitti del programma aperto anche il reato di evento, a partire dagli altri reati fine di condotta, nella misura in cui tutti o alcuni dei membri del sodalizio, fra cui i loro vertici, si siano rappresentati, anche solo accettandone il rischio, le conseguenze della pianificazione delittuosa concordata, ossia che nel programma la progressione degli eventi sia in qualche modo stata considerata e accettata.

Per il profilo soggettivo la questione non è meramente accademica, ma attiene al merito e allo spazio di rimprovero che si può muovere all'associato che, sebbene non abbia materialmente concorso nel reato fine causativo del danno, tuttavia abbia comunque apportato un significativo contributo alla associazione che quel reato causativo ha programmato e pianificato e rispetto al quale il sodale ha aderito, seppure ponendo in essere una condotta atipica, inidonea ad essere contestata quale concorso di persona nel reato fine.

5. Una quarta configurazione: l'associazione mafiosa dedita a delitti ambientali o alla acquisizione di attività, contratti o autorizzazioni ambientali

L'aggravante del secondo comma dell'art. 452 octies rimane ad effetto comune, con un aumento di un terzo della pena prevista dall'art. 416 bis c.p.¹¹, ed è specificamente calibrata sulle associazioni

¹¹ Sul tema in generale dei rapporti tra reato associativo mafioso e traffico di rifiuti si veda: A. ARDITURO, *Le tecniche investigative ed i protocolli di indagine in materia ambientale ed i rapporti con la criminalità organizzata*, in corso studi Csm 3356/ 2009 Roma, 25 - 27 Marzo 2009; M. C. RIBERA e G. AURIEMMA, *Le tecniche investigative e l'acquisizione della prova in materia ambientale*, p. 91 e ss, Roma corso di studi CSM 22 maggio 2012 dal titolo “ I



mafiose, prevedendo due sotto ipotesi aggravate¹², che riprendono alcune delle diverse forme di manifestazione dell'associazione mafiosa. Invero il metodo che connota l'associazione mafiosa può avere quattro distinte finalità (416 bis c.p. comma 3[^]), solo la prima delle quali, come declinata dalla norma, può tipicamente qualificarsi "per delinquere":

1 per commettere delitti;

2 per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici;

3 per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri;

4 ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

L'art. 452 octies c.p. riprende le prime due finalità elencate, per qualificarle con un ulteriore profilo di gravità, correlato al fatto di commettere delitti ambientali ovvero al fatto di operare per l'acquisizione di attività economiche, titoli abilitativi o contratti di appalto o servizi pubblici in materia ambientale.

Vediamo in dettaglio le due configurazioni aggravate.

A La prima ipotesi aggravata è in parte coincidente con l'aggravante della associazione semplice, ovverosia l'essere l'associazione finalizzata alla commissione di delitti ambientali del libro II, titolo VI bis, del codice penale, differendone però per il metodo mafioso adottato dalla consorte. Vale anche per questa ipotesi la considerazione che ove il delitto fine sia quello di attività organizzata di rifiuti, l'aggravante si applicherà solo a partire dall'aprile 2018, da quando tale delitto è stato inserito nel codice. Venendo al dato testuale, si rileva una diversa formulazione dell'aggravante rispetto al primo comma, dal significato apparentemente misterioso. Mentre al primo comma l'associazione semplice può avere ad oggetto in via "esclusiva o concorrente" un delitto ambientale, per l'associazione mafiosa si parla solo di associazione finalizzata alla commissione di delitti ambientali.

crimini in danno dell'ambiente e del territorio".

12 G. AMARELLI, *La Nuova disciplina dei delitti ambientali, Le circostanze aggravanti di cui agli artt. 452-octies e 452 novies c.p.*, in *Reati contro l'ambiente e il territorio*, a cura di M. PELISSERO, Giappicchelli Editore, Torino, 2019, p. 119 e ss., ove si ritiene, in modo non condivisibile, una interpretazione *abrogans* delle circostanze aggravanti dell'art. 452 octies codice penale, in favore della applicazione della aggravante dell'art. 452 novies c.p. (p.125 -127).



Dal diverso tenore letterale se ne può tuttavia dedurre agevolmente una spiegazione che eviti interpretazioni del tutto abroganti del portato sanzionatorio dell'aggravante. Il significato da dare alla diversa e più sintetica formulazione mutua la realtà quotidiana delle prassi criminali e di quale sia, anche per esperienza comune, il fenomeno mafioso. Si vuole dire che mentre è ragionevole pensare che una associazione semplice possa nascere con un programma esclusivamente funzionale a commettere crimini ambientali oppure si costituisca per commettere delitti ambientali in via concorrente con altri illeciti comunque connessi con attività imprenditoriali lucrose, invece per il fenomeno mafioso la consorceria ha necessariamente connotati più fluidi, fondandosi su un patto criminale dai tipici requisiti dell'omertà, del controllo del territorio, della intimidazione in relazione ai quali non esiste, né può esistere a priori, una limitazione del campo d'azione ai soli delitti ambientali. Sarebbe una sorta di non senso storico e forse anche giuridico. Il dato sintomatico che vuole sottolineare il legislatore con la formulazione dell'aggravante in forma contratta rispetto al primo comma è che qualora l'associazione mafiosa si dedichi per una frazione delle sue attività illecite, non importa se prevalente o marginale, a commettere delitti ambientali, si applicherà un inasprimento di pena.

B La seconda ipotesi aggravata è una sottolineatura di un'altra delle modalità di azione della associazione mafiosa, come già disciplinata dall'art. 416 bis c.p. ai commi 3 e 6, ovverosia quella che, facendo leva sul metodo mafioso, si indirizza allo svolgimento di attività lecite di natura economica. La ratio dell'aggravamento di pena si giustifica per la ritenuta maggiore pericolosità di una condotta associativa finalizzata ad assumere il controllo economico e imprenditoriale di un delicatissimo settore di impresa, potenzialmente in grado di cagionare gravissimi danni all'ambiente e alla salute.

Sul punto merita rimettere in sequenza le norme di interesse.

- Art. 416 bis c. 3 c.p.

“L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubbliciomissis ”

- Art. 416 bis c. 6 c.p.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.



- Art. 452 octies c. 2 c.p.

Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate”.

La quasi integrale sovrapposizione delle norme rende ovvio che anche nella materia ambientale l'acquisizione di attività economiche, di contratti di appalto, di servizi o autorizzazioni è conseguita dalla associazione mafiosa “*avvalendosi della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva*” (416 c. 3 c.p.).

Il concetto normativo di materia ambientale, che qualifica l'aggravante, è piuttosto generico, ma sicuramente è compatibile con il principio di legalità ricondurre ad esso le attività economiche in qualche modo regolate dal testo Unico ambientale 152/2006 e dalle norme che nel Testo Unico sono richiamate o a cui viene fatto rinvio; e quindi ogni forma e fase di gestione dei rifiuti, compresi gli impianti di discarica, o le attività di scarico di reflui in corpi idrici (autorizzazioni), le attività di raccolta dei rifiuti solidi urbani o di gestione di depuratori di scarichi urbani (appalti pubblici servizi pubblici), ma anche le attività di bonifica di siti inquinati gestite da enti pubblici tramite ditte terze (appalti pubblici), e le attività di ripristino ambientale di aree degradate quali le cave dismesse, più in generale tutte quelle attività ad impatto ambientale per cui è necessario acquisire una autorizzazione integrata ambientale (AIA) ai sensi dell'art. 29 bis e ss del d.Lgs 152/2006 ecc. Ed ancora, per il rinvio a normative tecniche speciali sulle stesse materie regolate, l'acquisizione delle autorizzazioni per le attività di impresa che svolgono trasformazione di rifiuti in determinate materie prime “end of waste”, o che disciplinano la gestione di impianti di smaltimento finale (normativa discariche del d.Lgs 36/2003).

Poiché poi nel testo unico ambientale sono disciplinate anche le autorizzazioni di attività imprenditoriali che nel loro ciclo di produzione determinano emissioni in atmosfera, si può ben comprendere come la portata della aggravante abbia una notevole potenzialità di espansione, pur rimanendo nella cornice della tassatività.

L'aggravante poi determina un aumento di pena ordinario che può andare tuttavia a cumularsi con l'aggravante ad effetto speciale del comma 6 dell'art 416 bis, ove l'associazione mafiosa che ha assunto o vuole mantenere il controllo dell'attività imprenditoriale, reinvesta i propri proventi proprio in essa. L'ipotesi non è così rara ed anzi può ragionevolmente considerarsi normale che, nell'ambito di una attività acquisita e controllata dalla associazione mafiosa, un segmento della stessa risulti apparentemente lecito e un altro sia svolto con modalità illecite produttive di profitti, che a loro volta sono il risultato di delitti riconducibili al programma associativo. Fra questi



rientrano certamente i delitti di frode tributaria, che in attività di impresa controllate dalla criminalità organizzata sono una costante, funzionale alla costituzione di liquidità monetaria occulta per il sodalizio, ma vi rientrano anche i delitti di inquinamento e soprattutto il delitto di traffico organizzato di rifiuti. I profitti illeciti così generati possono prendere molteplici direzioni: essere destinati a remunerare i membri del sodalizio, essere destinati a mantenere le famiglie dei detenuti del clan, essere riciclate o autoriciclate nella stessa attività acquisita dalla organizzazione mafiosa. Ecco che da questo punto di vista l'aggravante dell'art. 452 octies assume due facce, che possono essere espressione dello stesso fenomeno criminale: quello di una associazione mafiosa anche finalizzata a delitti ambientali commessi nell'ambito di attività imprenditoriali di cui è stato acquisito e mantenuto il controllo, dentro cui poi in un circolo senza fine vengono reinvestiti i proventi dei medesimi delitti ambientali.

6. Un quinta configurazione: associazione per delinquere, anche di tipo mafioso, finalizzata in via esclusiva o parziale a commettere delitti ambientali, a cui partecipino pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

L'art. 452 octies terzo comma tratteggia un'aggravante ad effetto speciale, che determina un aumento fino alla metà sulla entità della pena come già calcolata con l'applicazione della aggravante comune dei primi due commi (non quindi aumento sulla pena base dell'art 416 o 416 bis c.p., ma sulla fattispecie già aggravata). Presupposto per la sua applicazione quindi è che sia contestabile una delle aggravanti dei precedenti commi. La natura di aggravante ad effetto speciale, soprattutto per il delitto associativo semplice, innalza notevolmente la pena edittale e ciò come già detto incide in modo rilevante sia per quanto riguarda il computo della prescrizione che dei termini di custodia cautelare.

Una prima osservazione sorge spontanea dalla formulazione della norma: la qualifica aggravata della associazione non è riconducibile al fatto che siano stati commessi delitti fine riconducibili a reati contro la pubblica amministrazione, in cui un sodale abbia partecipato facendosi corrompere ecc. L'aggravante dipende dalla qualifica soggettiva di taluno dei partecipi, quale pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, indipendentemente da quali reati fine costoro abbiano commesso e se ne abbiano commessi.

Ci si chiede allora se tale qualifica soggettiva sia comunicabile agli altri associati per il solo fatto di partecipare alla associazione in cui uno dei membri abbia tale qualifica.



Le circostanze soggettive che non si comunicano agli altri correi sono limitate ex art. 118 codice penale a quelle concernenti i motivi a delinquere, l'intensità del dolo, il grado della colpa e alle circostanze inerenti alla persona del colpevole, che sono valutate soltanto riguardo alla persona cui si riferiscono. Ai sensi dell'art. 70 c. 3 del codice penale "le circostanze inerenti alla persona del colpevole riguardano la imputabilità e la recidiva" e non quindi le qualità del soggetto.

Per le qualità del soggetto, profilo che qui interessa, valgono i criteri generali di imputazione stabiliti dall'art. 59 primo comma del codice penale, per cui le aggravanti che le contemplano verranno applicate solamente ai concorrenti nel reato che le conoscevano o le hanno ignorate per colpa o ritenute inesistenti a causa di un errore colposo (art. 59 secondo comma).

Questa conclusione è molto più coerente con la ratio sottesa alla norma che vuole rimarcare la particolare pericolosità di simili associazioni in ragione della loro compagine. Parrebbe poco comprensibile, rispetto al tenore letterale della norma, ipotizzare che l'aumento della pena in termini così consistenti sia limitato solo al soggetto partecipe con tale qualifica, mentre il capo, il promotore, il direttore o l'affiliato reclutatore del soggetto con mansioni di rilievo pubblicistico siano tenuti indenni da ogni inasprimento di pena, con effetti anche di possibile irrazionale trattamento sanzionatorio.

E appunto la formulazione letterale aiuta a preferire questa opzione interpretativa, posto che la norma parla di pena aumentata per la associazione, per un suo proprio connotato oggettivo, in cui sono partecipi pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio e non invece di pena aumentata a tali soggetti per il fatto di essere partecipi a tale associazione.

Non vi è dubbio che la casistica raramente vede coinvolti, quali associati intranei alla organizzazione, dei pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, quanto piuttosto sembra più agevole prefigurarsi un concorso esterno o un concorso nel delitto ambientale o nel traffico organizzato di rifiuti¹³, essendo difficile pensare a una condivisione del programma criminoso da parte del pubblico ufficiale coinvolto magari solo in un determinato segmento procedimentale autorizzatorio o di aggiudicazione di un appalto. Tuttavia la realtà spesso è capace di superare la fantasia degli interpreti e non si pensi che sia così astruso il caso in cui pubblici ufficiali si mettano a disposizione in maniera continuativa nel tempo, in ragione delle evenienze e delle necessità del sodalizio che gestisce e controlla una attività imprenditoriale, su cui il soggetto pubblico può direttamente o indirettamente incidere, finendo a poco a poco con il diventare organico al gruppo, dividerne i fini e assicurarne con la propria posizione il concreto perseguimento.

¹³ Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3634 del 15/12/2010 Pres. Ferrua Est. Gazzara Imp. proc. Zanello "Risponde del reato di illecita gestione dei rifiuti, ove ometta il controllo delle operazioni di smaltimento, il funzionario dell'Agenzia Regionale per la protezione dell'ambiente notiziato dell'esistenza di rifiuti interrati, perchè così assume, nella veste di coadiuvante per legge le Regioni e le Province nelle funzioni di controllo sulle attività di gestione, intermediazione e commercio degli stessi, una posizione di garanzia".



7. La applicabilità ai reati associativi della ulteriore aggravante dell'art. 452 nonies prima parte del codice penale. L'aggravante teleologica.

La ricostruzione delle possibili articolazioni associative deve poi fare i conti con la previsione dell'ulteriore aggravante dell'art. 452 nonies codice penale (aggravante ambientale), che ad una prima lettura appare mal coordinata con l'aggravante che immediatamente la precede, dell'art 452 octies, e ciò soprattutto per quanto riguarda proprio il delitto associativo. L'aggravante ambientale lascia aperti alcuni interrogativi di notevole rilevanza sulla tenuta del quadro teorico del delitto associativo. Ovviamente all'interprete, al di là della lamentazione per la non felice formula letterale, spetta il dovere di attribuire un qualche significato alla norma, che sia coerente con il sistema e i principi. Vediamo perché partendo dal dato testuale.

“Quando un fatto già previsto come reato è commesso allo scopo di eseguire uno o più tra i delitti previsti dal presente titolo, dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o da altra disposizione di legge posta a tutela dell'ambiente, ovvero se dalla commissione del fatto deriva la violazione di una o più norme previste dal citato decreto legislativo n. 152 del 2006 o da altra legge che tutela l'ambiente, la pena nel primo caso è aumentata da un terzo alla metà e nel secondo caso è aumentata di un terzo. In ogni caso il reato è procedibile d'ufficio.”

La formulazione della aggravante è a ben vedere riferibile a due distinte ipotesi.

La prima ipotesi si riferisce alla connessione teleologica con delitti ambientali. Essa è riferibile a tutti i fatti di reato, compresi gli stessi reati ambientali, commessi allo scopo di eseguire *“uno o più tra i delitti previsti dal presente titolo, o dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o da altra disposizione di legge posta a tutela dell'ambiente”*.

Si tratta di una aggravante ad effetto speciale che determina un aumento fino alla metà del reato aggravato, per la sua relazione teleologica con il delitto ambientale, con effetti rilevanti sul termine utile per la prescrizione e sulla pena edittale delle misure cautelari e i relativi termini di fase.

Il reato fine ambientale che aggrava il reato mezzo deve essere un delitto ambientale, contenuto nel codice o in altra disposizione di legge.

Il reato mezzo, a cui applicare l'aggravante, può anche essere una contravvenzione.



Questa prima aggravante sembra scritta per quelle ipotesi di connessione tra reati comuni e reati ambientali, in cui i primi sono il mezzo per la commissione di delitti ambientali.

Ci si riferisce così ad esempio a reati di falso in dichiarazioni a pubblico ufficiale circa le proprie qualità (ad es. il trasportatore che si vuole iscrivere all'albo dei trasportatori di rifiuti e dichiara circostanze false, al fine poi di imbastire un traffico illecito di rifiuti con trasporti organizzati abusivi), a reati di truffa (ad esempio l'imprenditore professionale che induce in errore il produttore del rifiuto circa le sue qualità e abilitazioni, al fine di vedersi affidate ingenti quantità di rifiuti poi da lui trattate abusivamente o, forse ancora meglio, l'imprenditore che conferisce rifiuti in una discarica non abilitata risparmiando sui costi ed ingannando il gestore dell'impianto con falsi formulari e certificazioni, con ciò procurandosi un ingiusto profitto e altrui danno), ai reati di frode tributaria (ad esempio la falsa fatturazione giustificativa di un rapporto commerciale per cessione di rifiuti classificati di una certa tipologia avente un valore commerciale, ma in realtà privi di qualsiasi utilità così da occultarne lo smaltimento e conseguire una provvista liquida in nero; così ancora la documentazione fiscale falsificata su una materia prima seconda o che ha cessato la sua natura di rifiuto "end of waste" falsamente classificata come tale in un rapporto commerciale, sempre a fini di occultamento e creazione di provvista liquida); ma ancora alla detenzione abusiva di esplosivi al fine di commettere il delitto di combustione di rifiuti (art. 256 bis TUA) ecc.

In realtà il reato mezzo potrebbe essere a sua volta ricompreso tra i reati ambientali, quali gli stessi delitti annoverati nel codice penale: non si desume alcuna preclusione dal testo per il caso che un reato ambientale sia commesso per realizzarne un altro della stessa natura e di tipo delittuoso. Il caso è ovviamente riferibile al delitto di traffico di rifiuti, mezzo per commettere il delitto fine di inquinamento ambientale, ma anche mezzo per commettere un altro delitto di traffico illecito di rifiuti, laddove ciascuna fase della gestione sia svolta in forme organizzate e distinte anche per partecipazione soggettiva e l'una sia funzionale all'altra (ad esempio abusiva miscelazione nel sito di produzione da parte del produttore finalizzata all'abusivo trattamento successivo presso un impianto terzo del rifiuto). Mentre un caso di reato mezzo contravvenzionale aggravato potrebbe essere quello della discarica abusiva non autorizzata, strumento per realizzare un delitto di traffico di rifiuti ecc.

Se per questi casi la configurazione dell'aggravante è di chiara lettura e comporta per i reati già procedibili a querela, quale ad esempio la truffa, la procedibilità di ufficio, vi sono però altri casi, sicuramente non pensati dal legislatore al momento della redazione del testo, in cui la configurazione dell'aggravante pone non pochi dubbi interpretativi e ci si riferisce proprio all'ipotesi del delitto associativo.

Anche il delitto associativo potrebbe essere considerato un fatto di reato rientrante nell'ipotesi, ove diretto in via esclusiva o concorrente a commettere un delitto ambientale.



In pratica con riferimento al delitto associativo si potrebbe prospettare il dubbio che nel codice penale siano state previste per la stessa ipotesi due distinte aggravanti, con aumenti di pena diversi, una ordinaria, l'altra ad effetto speciale. La prima con aumento di un terzo, la seconda con aumento di pena fino alla metà (prima parte dell'art. 452 nonies).

Come si può spiegare e razionalizzare questa apparente incoerenza?

Innanzitutto per lo stesso fatto non è certamente possibile cumulare le due aggravanti, occorre sceglierne una.

A ben leggere, l'aggravante dell'art 452 nonies riproduce in parte la formula dell'aggravante comune dell'art. 61 n. 2 codice penale, ossia la parte del cosiddetto nesso teleologico fra reati, per cui uno è mezzo, strumento, per la commissione dell'altro; non riproduce invece la parte relativa all'occultamento o al conseguimento del profitto, prezzo prodotto o impunità di altro reato¹⁴.

In questi termini la formula dell'aggravante non può essere riconducibile al reato associativo, in quanto nella sua stessa struttura è descritta la finalizzazione della associazione al compimento di delitti fine. Applicare quindi tale aggravante al delitto associativo sarebbe una sorta di doppia incriminazione per la stessa condotta ed infatti il disvalore aggiuntivo attribuito all'oggetto della associazione, al contenuto del suo programma, ossia il commettere reati ambientali, è esplicitato nell'aggravante di cui all'art. 452 octies del codice penale. Con un'ulteriore considerazione dirimente: si avrebbe un trattamento sanzionatorio del tutto incongruo e irrazionale se si distinguesse tra associazioni finalizzate alla commissione di delitti ambientali previsti nel codice (più gravi) punibili con un'aggravante ad aumento ordinario (452 octies), e associazioni finalizzate a commettere anche altri delitti ambientali non compresi nel codice (meno gravi) punibili con un'aggravante a effetto speciale più grave (452 nonies prima parte).

Né sembra percorribile una soluzione interpretativa che applichi l'aggravante dell'art. 452 octies solo ai casi in cui il programma criminoso indeterminato del sodalizio non abbia ancora portato alla consumazione o al tentativo punibile taluno dei delitti fine di natura ambientale, riservando all'aggravante a effetto speciale dell'art 452 nonies il maggior aumento di pena laddove i delitti fine siano stati consumati o tentati. Questo perché anche l'aggravante teleologica per giurisprudenza consolidata prescinde dalla commissione del reato fine o dalla sua punibilità e in questi termini si può sovrapporre alla struttura della fattispecie associativa¹⁵.

14 Art. 61 n. 2 c. p. : l'aver commesso il reato per eseguirne od occultarne un altro, ovvero per conseguire o assicurare a sé o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero la impunità di un altro reato.

15 La Corte ha precisato che la suddetta aggravante ha natura soggettiva intende punire la maggiore pericolosità della condotta delittuosa, essendo, pertanto, indifferente che il reato - fine sia stato solo tentato ovvero che allo stesso sia applicabile una causa di non punibilità, di estinzione del reato o di improcedibilità o addirittura non sia stato neanche commesso. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4429 del 15/02/1982 Pres. Gabriotti Est. Iannaccone Imputato: Riva. "L'aggravamento da connessione ex art. 61 n. 2 cod. pen. non è condizionato alla punibilità in concreto del reato



Quindi si può sostenere che l'aggravante dell'art. 452 nonies codice penale prima parte non è applicabile ai delitti associativi.

8. La applicabilità ai reati associativi della ulteriore aggravante dell'art. 452 nonies seconda parte del codice penale. L'aggravante ambientale.

Quanto alla seconda ipotesi dell'art 452 novies, che prevede un aumento ordinario di un terzo, quando dalla commissione del fatto di reato derivi la violazione di una norma del testo unico ambientale o da altra legge in materia ambientale, le osservazioni da fare sono diverse.

Lo scenario riconduce ad una sorta di concorso formale fra il reato a cui applicare l'aggravante e una violazione ambientale di natura penale o amministrativa: in occasione del reato se derivano violazioni ambientali, non essendo dalla norma esplicitate nella loro natura, queste possono essere sia penali, ma non necessariamente delittuose, sia amministrative. Già questa osservazione derivante dal dato testuale fa comprendere che siano possibili molteplici situazioni.

Potrebbe infatti il reato a cui applicare l'aggravante essere stato commesso facendone derivare una violazione amministrativa ambientale e non già un reato ed in questo caso, ai sensi dell'art 24 della legge 689/81, potrà essere contestata la violazione amministrativa connessa al reato¹⁶.

Potrebbe però il reato a cui applicare l'aggravante essere in concorso formale con altro reato ambientale e allora si applicherà la disciplina del concorso formale ex art 81 primo comma del codice penale, tenendo conto del reato aggravato nel computare la pena in modo unitario.

connesso. il vincolo teleologico è infatti un elemento circostanziale specializzante della fattispecie aggravata, ha carattere immanente ed è insensibile a situazioni estrinseche e successive del reato concorrente, che, anche se non perseguibile, ha già spiegato in modo irreversibile la funzione aggravatrice del reato in vista o in dipendenza del quale sia stato commesso". Cass. Sez. 6, Sentenza n. 5797 del 17/03/1995 Pres. Daniele M. Estensore La Greca G. Imp. P.M. e Giambertone. "L'aggravante teleologica di cui all'art. 61 n. 2 cod. pen. ha carattere esclusivamente soggettivo ed il suo fondamento sta sulla maggiore insensibilità etica e nella più marcata pericolosità dimostrata dall'agente: per la sua sussistenza è quindi sufficiente accertare la volontà colpevole di commettere il reato-fine, indipendentemente dalla consumazione del medesimo; conseguentemente deve ritenersi altresì irrilevante che in ordine a tale reato debba applicarsi una causa di non punibilità, di improcedibilità o di estinzione". Cass. Sez. 3, Sentenza n. 52135 del 19/06/2018, Pres. Cavallo A. Est. Macrì imp, Bellilli "La circostanza aggravante del nesso teleologico, prevista dall'art. 61, comma primo, n. 2, cod. pen., è configurabile anche quando il reato - fine sia perseguibile a querela di parte e questa non sia stata presentata".

¹⁶ Art. 24 L. 689/81 Connessione obiettiva con un reato. Qualora l'esistenza di un reato dipenda dall'accertamento di una violazione non costituente reato, e per questa non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il giudice penale competente a conoscere del reato è pure competente a decidere sulla predetta violazione e ad applicare con la sentenza di condanna la sanzione stabilita dalla legge per la violazione stessa.



Non potrebbe neanche escludersi che ci si trovi al cospetto di un concorso apparente di norme, se la norma ambientale venga assorbita nella ipotesi di reato circostanziata, ma dovrà essere valutato nel caso concreto o in presenza di clausole di sussidiarietà espressa¹⁷.

Né trattasi ovviamente di un caso di specialità tra norme penali o tra norma penale e amministrativa, in quanto l'aggravante sconta già il fatto che il reato commesso sia del tutto diverso e non sussumibile nella violazione amministrativa o nella violazione penale ambientale e non è certo invocabile il principio di specialità di cui all'art. 9 della L. 689/81.

Né sembra convincente una ricostruzione che lo riconduca a una sorta di reato complesso, proprio perché i suoi elementi costitutivi non sono necessariamente costituiti da reati.¹⁸

Invero importa poco capire come inquadrare dal punto di vista dottrinale il reato circostanziato da violazione derivata ambientale, tuttavia si possono fare numerosi esempi che fanno comprendere quale sia l'ambito applicativo. Si pensi a un incendio doloso da cui derivino violazioni di natura ambientale non direttamente sussumibili nella fattispecie incriminatrice, oppure al danneggiamento di un fondo agricolo compiuto mediante sversamento di rifiuti liquidi a cui segue la violazione degli obblighi di bonifica penalmente sanzionati.

L'aggravante ancora una volta si giustifica con l'intenzione del legislatore di attribuire un maggior disvalore alle condotte criminose che contestualmente violano norme ambientali.

Orbene questo scenario potrebbe in effetti attagliarsi anche al delitto associativo (contrariamente a quanto argomentato per la prima ipotesi) che, nel suo manifestarsi, nel suo dare attuazione al programma delittuoso, abbia già determinato la violazione di norme ambientali pur non essendo queste riconducibili ai delitti previsti dal codice penale.

Anche in questo caso l'interpretazione delle norme deve seguire il principio di attribuirne un significato piuttosto che ritenerle inapplicabili, evitando di introdurre interpretazioni abrogative, creative, analogiche o indebitamente estensive della responsabilità penale.

17 Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9079 del 30/01/2020 Pres. Ramacci Est. Corbetta Imp. Toriello. *"In caso di concorso tra le contravvenzioni previste dagli artt. 7 e 8 d.lgs. 9 gennaio 2012, n. 4, che puniscono, "salvo che il fatto costituisca più grave reato", le condotte lesive dell'ambiente marino e quelle di pesca illegale, e il delitto previsto dall'art. 452-bis cod. pen. trova applicazione quest'ultima disposizione che incrimina la compromissione o il deterioramento, significativi e misurabili, di uno dei profili del bene ambiente, come descritti dalla medesima disposizione al comma 1, nn. 1 e 2. (Fattispecie relativa alla pesca di corallo rosso in assenza di titolo abilitativo e con modalità vietate)"*.

18 G. AMARELLI, *La Nuova disciplina dei delitti ambientali, Le circostanze aggravanti di cui agli artt. 452-octies e 452 novies c.p., cit.*, § 9.7 p 130 e ss. in cui non sembrano convincenti le ricostruzioni possibili fatte, in quanto l'aggravante sembra non soddisfare gli schemi tipici conosciuti.



Ovviamente rimanendo nell'ambito del reato associativo si può tentare di dare un significato alla aggravante secondo i principi generali:

1 L'associazione a delinquere è tale se e solo se nel suo programma sono contemplati delitti, non certo contravvenzioni o addirittura illeciti amministrativi.

2 L'associazione a delinquere è già punibile in sé, seppure nessun delitto fine sia stato commesso, purché vi sia una manifestazione concreta della attuazione del programma e della pericolosità del sodalizio e sia possibile ricostruire un gruppo di sodali aderenti a un programma criminoso indeterminato (pericolosità in concreto).

3 L'associazione di tipo mafioso può anche svolgersi in relazione ad attività economiche, acquisite con metodo mafioso, gestite con modalità lecite oppure connotate da violazioni amministrative o penali non delittuose di natura ambientale funzionali al controllo e alla produzione di profitti per l'organizzazione criminale, per le quali potrà essere applicabile l'aggravante dell'art. 452 nonies seconda parte.

4 Se dalla operatività della associazione e dalla attuazione del suo programma derivano violazioni delle norme ambientali di natura delittuosa, ma estranee al codice penale, queste rientrano nei reati fine della associazione e ne determinano l'aggravamento ai sensi dell'art 452 nonies seconda parte, da valutarsi anche cumulativamente all'aggravante dell'art. 452 octies se nel programma siano ricompresi delitti ambientali contemplati nel codice.

5 Ed infine se dalla operatività della associazione e dalla attuazione del suo programma derivano violazioni di natura contravvenzionale o amministrativa, che sono funzionali alla commissione dei delitti fine, ciò è in sé indice di manifestazione esteriore del patto criminoso e secondo il legislatore già meritevole di trattamento sanzionatorio aggravato, purché ovviamente la contravvenzione o l'illecito amministrativo non siano il solo fine della associazione, ma denotino le modalità abusive di delitti da consumare e non ancora perfezionati. In caso contrario, saremmo fuori dal quadro della fattispecie incriminatrice.

Peraltro a questa conclusione si era già giunti nel commentare le diverse possibili configurazioni della associazione, con riferimento a quelle dirette a commettere delitti di inquinamento o disastro, delitti di evento che si connotano di illiceità speciale nella formula "abusivamente". Riprendendo quel ragionamento si può sostenere che quando il delitto fine risulti in fase di attuazione oppure risulti consumato quanto meno nella figura del tentativo, sarà applicabile l'aggravante dell'art. 452 octies. Se ad esso si aggiungono, nel dare attuazione al programma associativo, violazioni di norme ambientali costituenti altri delitti ambientali extracodice o contravvenzioni o illeciti amministrativi di natura ambientale sarà applicabile cumulativamente anche l'aggravante dell'art. 452 nonies.



Anche quando il delitto fine ambientale previsto dal codice non risulta ancora commesso neanche nella forma del tentativo, ma è programmato nell'ambito di un più vasto e indeterminato programma, ed è in fase di concreta predisposizione da parte dell'associazione, mediante una serie di violazioni di norme ambientali (abusivamente), si può ritenere che scattino entrambe le ipotesi aggravate per il reato associativo: sia l'aggravante nella forma del 452 octies codice penale, purché quelle norme violate rivelino le modalità abusive del delitto ambientale ancora in fieri, sia l'aggravante nella forma dell'art. 452 nonies codice penale, purché quelle stesse violazioni siano effettivamente commesse e siano indicative o di un programma delittuoso che riguarda appunto i delitti ambientali del codice penale o anche altri delitti comuni o delitti ambientali non contemplati dal codice.

Detto in altri termini: quando il programma criminoso ricostruito dagli investigatori in fase di attuazione fornisce dettagli precisi sulla funzionalità che le violazioni delle norme ambientali hanno rispetto a tale programma, saranno applicabili come detto cumulativamente o alternativamente le aggravanti a seconda dei casi. Vi deve però essere un rapporto di funzionalità e non di mera occasionalità, che potrebbe invece verificarsi ove taluno degli associati ricopra ruoli apicali all'interno di un'attività di impresa e in una fase di gestione ambientale della medesima si verificano violazioni ambientali non pertinenti rispetto agli scopi del sodalizio, violazioni rimproverabili al sodale, ma non in quanto membro del sodalizio.

Si pensi per fare un esempio di cumulo delle aggravanti alla predisposizione di un'area da destinare a discarica abusiva, in assenza di opere di cautela ambientale e con concreti pericoli per le matrici ambientali presenti in loco, conoscendosi già le tipologie di rifiuti inquinanti che verranno smaltiti e i produttori conferenti con cui sono stati già presi accordi; vicenda in cui si conosce insomma l'ampio e indeterminato disegno criminoso di destinazione del sito a luogo di potenziale disastro ambientale.

In questo senso si può ritenere che le due diverse configurazioni dell'aggravante del reato associativo siano cumulabili, ma afferiscono a due stadi progressivi o simultanei della attuazione del programma criminoso.¹⁹

Si noti come nella vicenda ipotizzata l'applicazione anche dell'aggravante dell'art. 452 nonies al reato associativo finisce con il qualificare gli atti preparatori del delitto fine, non ancora assurti a tentativo ma già integranti violazioni di norme, quali connotati concreti della attuazione del "pactum sceleris" associativo e in questo, coerentemente ai principi costituzionali, mantenendo la

¹⁹ Si veda sulla interpretazione della aggravante ambientale dell'art 452 nonies c.p.: I. MERENDA, *L'aggravante ambientale: spunti per una riflessione in materia di circostanze*, in *Archivio Penale*, Fascicolo n. 3 – Settembre-Dicembre 2016 pp. 789-799. P. FIMIANI cit., p. 121, per una interpretazione restrittiva del portato delle norme violate in materia ambientale. L. RAMACCI, *Il "nuovo" art. 260 del D.Lgs. n.152/2006, vecchie e nuove questioni*, cit, si veda in tema di aggravante ambientale p. 175.



incriminazione ancorata al disvalore del fatto e della condotta e non già alla mera intenzione dell'autore.²⁰

Ma l'aggravante dell'art. 452 nonies seconda parte sembra più in generale avere una ulteriore e principale funzione: rendere applicabile una aggravante ulteriore e distinta rispetto all'art. 452 octies codice penale quando, oltre ai delitti fine ambientali previsti dal codice, siano stati commessi anche altri reati ambientali, delitti o contravvenzioni, disciplinati in altre fonti normative. In questo senso le due aggravanti sono cumulabili.

Ulteriore considerazione sugli effetti dell'opzione dell'una o dell'altra aggravante riguarda la possibilità di contestare o meno l'aggravante ad effetto speciale dell'ultimo comma dell'art 452 octies (partecipazione di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio): non sarà contestabile l'aggravante ad effetto speciale se vi sono le condizioni per contestare all'associazione solo l'art 452 nonies seconda parte del codice penale, ancorché nel sodalizio vi sia un partecipe che ricopra la qualifica soggettiva di rilevanza pubblicistica.

Merita allora riassumere in un quadro complessivo le varie possibili configurazioni delle aggravanti in rapporto tra loro, nell'ambito del reato associativo.

a Associazione che ha commesso solo delitti fine ambientali del codice penale o che ha in programma di commetterli: sarà applicabile solo 452 octies c. 1 o c. 2 c.p.. Il caso è in concreto poco probabile perchè alla commissione o preparazione di delitti di tale natura seguono o precedono quasi sempre altre violazioni di norme ambientali che impongono la applicazione anche dell'altra aggravante.

b Associazione che ha commesso non solo eco-delitti fine del codice penale ma che ha commesso anche violazioni di norme ambientali penali, delittuose e contravvenzionali, o amministrative funzionali al programma criminoso: saranno applicabili cumulativamente l'art. 452 octies c.1 o c. 2 c.p. e l' art 452 nonies seconda parte c.p. Questo è lo scenario più probabile quando si arriva a contestare una associazione così connotata.

²⁰ Cass. Sez. 1, Sentenza n. 130 del 07/04/1989 Pres. Sorrentino Est. Valente Imp. Romano in ordine alla punibilità della associazione per delinquere in assenza di reati fine. Sul tema, per quanto riguarda le associazioni di tipo mafioso, si veda Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4304 del 11/01/2012 Pres. Casucci Est. Chindemi Imp. Romeo. *“Il reato di associazione di tipo mafioso è configurabile anche in difetto della commissione di reati-fine, purché l'organizzazione sul territorio, la distinzione di ruoli, i rituali di affiliazione ed il livello organizzativo e programmatico raggiunto ne lascino concretamente presagire la prossima realizzazione”*. (Fattispecie relativa ad attività della 'ndrangheta in località piemontesi). Cass. Sez. 5, Sentenza n. 28722 del 24/05/2018 Pres. Zaza Est. Borrelli Imp. Demasi. *“Il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. è configurabile - con riferimento ad una nuova articolazione periferica (c.d. "locale") di un sodalizio mafioso radicato nell'area tradizionale di competenza - anche in difetto della commissione di reati-fine e della esteriorizzazione della forza intimidatrice, qualora emerga il collegamento della nuova struttura territoriale con quella "madre" del sodalizio di riferimento, ed il modulo organizzativo (distinzione di ruoli, rituali di affiliazione, imposizione di rigide regole interne, sostegno ai sodali in carcere, ecc.) presenti i tratti distintivi del predetto sodalizio, lasciando ciò presagire il pericolo per l'ordine pubblico.”*



c Associazione che ha commesso solo violazioni di norme di natura ambientale non penali o penali contravvenzionali, ma non ha ancora commesso i delitti fine del suo programma: saranno applicabili entrambe le aggravanti se tali violazioni sono indice fattuale del programma criminoso associativo funzionale a commettere eco-delitti del codice penale, sarà applicabile invece solo l'art 452 nonies seconda parte c.p, se fra i delitti fine programmati non sono ricompresi quelli ambientali del codice penale, ma altri delitti che presuppongono appunto violazione di norme ambientali (ad esempio la programmazione di truffe seriali ai danni di ente pubblico regionale per evasione dell'ecotassa, in relazione all'abusiva classificazione del rifiuto in ingresso in discarica, con compilazione di formulario contenente dati inesatti o falsi) e a condizione che le violazioni ambientali siano effettivamente commesse, sia dimostrabile in concreto l'attuazione del programma e l'effettiva pericolosità della associazione.

d Associazione che ha commesso solo delitti fine di natura non ambientale e non ha ancora commesso delitti fine ambientali del codice penale né altri illeciti ambientali, pur avendoli tutti previsti nel suo programma. Sarà applicabile solo l' aggravante dell'art 452 octies, in quanto per l'aggravante dell'art. 452 novies è necessaria la violazione effettiva (“*se dalla commissione del fatto deriva la violazione...*”).

e Associazione di tipo mafioso che ha acquisito o stia per acquisire il controllo di attività economiche e contratti di natura ambientale e che operando a tal fine ha violato norme di natura ambientale, anche solo amministrative: saranno applicabili entrambe le aggravanti (art. 452 octies secondo comma e 452 nonies seconda parte c.p.).

f Associazione che ha commesso o programmato solo delitti fine di natura ambientale diversi da quelli compresi nel codice penale o altri delitti ordinari: sarà applicabile solo l'art. 452 nonies seconda parte c.p.

Solo nelle ipotesi sub a), b), c), d), e) ove configurabile l'aggravante dell'art 452 octies primo o secondo comma, potrà essere applicabile, ove ve ne siano i presupposti, l'aggravante ad effetto speciale dell'ultimo comma dell'art. 452 octies codice penale inerente la partecipazione di soggetti di rilievo pubblicistico.